



BANCA POPOLARE COMMERCIALE S.p.A.

Statuto sociale

BANCA POPOLARE COMMERCIALE S.p.A.

Statuto sociale

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO SOCIALE, DURATA E SEDE

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita la “Banca Popolare Commerciale S.p.A.” – (POPCOM) derivante dalla trasformazione della banca denominata “Banca Popolare Vesuviana Società Cooperativa”, a seguito della delibera dell’Assemblea straordinaria del 30/04/2022.
2. Alla società si applicano le disposizioni di legge, di Vigilanza e del presente statuto.
3. La Società può utilizzare la propria denominazione senza vincoli di rappresentazione grafica e, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa.

Art. 2 – Sede

1. La Società ha sede legale in Napoli.
2. La Società può, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, istituire, trasferire e sopprimere dipendenze e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 3 – Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2110, con facoltà di proroga.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle varie forme in Italia e all'estero. In particolare, la Società può:
 - a. compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari e di investimento, finanziari e assicurativi consentiti;
 - b. costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché compiere ogni altra operazione strumentale;
 - c. emettere altresì obbligazioni e altri strumenti finanziari in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente;
 - d. per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni ed a consorzi e stipulare accordi sia in Italia che all'estero;
 - e. comunque, svolgere qualsiasi attività connessa al raggiungimento dello scopo sociale nel rispetto delle disposizioni di legge e di Vigilanza.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 10.134.143 ed è rappresentato da n. 196.208 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Art. 6 - Aumento del capitale sociale

1. L'aumento del capitale sociale è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con i quorum, costitutivi e deliberativi, previsti dalla normativa pro tempore vigente, con facoltà di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale od emettere obbligazioni convertibili, anche con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 2441 cod. civ. I conferimenti possono avere ad oggetto anche crediti e beni in natura.
2. L'Assemblea straordinaria dei soci, nella seduta del 30/04/2022, ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile, la facoltà di aumentare, gratuitamente o a pagamento, il capitale sociale, in una o più volte, in via scindibile e con assegnazione delle azioni in opzione ai soci prima di collocare le stesse azioni sul mercato, entro la data del 31/12/2026, per un importo massimo di Euro 20 milioni.

Art. 7 – Caratteristiche e trasferibilità delle azioni

1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l'osservanza della normativa pro tempore vigente. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
2. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti. Nei limiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi, determinandone il contenuto.
3. La Società può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società mediante emissione di azioni da assegnare ai prestatori di lavoro in conformità alla normativa applicabile pro tempore vigente.
4. Le azioni sono dematerializzate e immesse nel sistema di gestione accentrata ai sensi della normativa vigente.
5. Salvi eventuali limiti di legge, le azioni sono liberamente trasferibili, con le modalità pro tempore vigenti, a qualsiasi titolo tra vivi e *mortis causa*. Sulle azioni possono essere costituiti vincoli e diritti parziali (usufrutto, ecc.), sempre nei limiti consentiti dalla disciplina vigente.

Art. 8 - Qualità di socio

1. L'acquisizione della qualità di socio comporta l'accettazione dello statuto. Il domicilio del socio, ad ogni effetto di legge, è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 – Recesso del socio

1. Il socio può recedere per le cause e con le modalità previste dalla legge.
2. Sono escluse le cause di recesso di cui al secondo comma dell'art. 2437 del Codice civile.
3. È in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione, modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, nonché in ogni altro caso di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili dallo Statuto.
4. Il diritto di recesso è esercitabile nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 2437-bis del Codice civile.
5. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni di legge e gli articoli 2437-ter e 2437-quater del Codice civile, nonché le altre disposizioni anche regolamentari vigenti in materia.
6. Il valore di liquidazione delle azioni ai soci recedenti è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, secondo i criteri di cui all'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile.
7. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni nei 15 (quindici) giorni precedenti la data dell'Assemblea.
8. Le azioni del socio recedente sono offerte in opzione agli altri soci dal Consiglio di Amministrazione, in proporzione al numero delle azioni possedute. Il deposito dell'offerta e l'esercizio dell'opzione avvengono nei termini e secondo le modalità indicate all'art. 2437-quater, comma 2, del Codice civile. Con riguardo alle azioni inopstate si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437-quater, commi 3 e 4, del Codice civile.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Organi sociali

- 1) L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
 - a) all'Assemblea dei soci;
 - b) al Consiglio di Amministrazione;
 - c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d) al Comitato esecutivo in luogo dell'Amministratore Delegato;
 - e) alla Direzione Generale;
 - f) al Collegio sindacale.

Art. 11 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è, ai sensi di legge, ordinaria o straordinaria.
3. L'Assemblea dei soci, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'Assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano in più convocazioni.
4. Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale secondo le modalità di legge presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea è convocata, inoltre, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.
3. L'avviso di convocazione è pubblicato ai sensi della normativa vigente almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'avviso di convocazione contiene:
 - a) sia l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e, per l'ipotesi che in prima convocazione l'Assemblea non si sia regolarmente costituita, gli estremi della seconda convocazione;
 - b) l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Art. 13 - Intervento alle sedute dell'Assemblea dei soci

1. Il diritto di intervenire in assemblea è riconosciuto ai sensi dell'articolo 2370 del Codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia a coloro ai quali spetta il diritto di voto, agli amministratori, ai sindaci. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
2. Gli amministratori ed i sindaci non possono votare nelle deliberazioni per le quali trovasi in conflitto di interesse.
3. Il socio può farsi rappresentare nelle Assemblee solo da altri soci e da associazioni di azionisti rappresentate a loro volta da soci muniti di apposita delega scritta.
4. In ogni caso, la stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di venti soci.
5. Il Presidente dell'Assemblea dovrà constatare la regolarità formale delle deleghe.
6. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soggetti la cui legittimazione sia comprovata, ai sensi della normativa vigente, dalla comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario incaricato entro il termine massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Da tale termine le azioni non possono essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea.
7. Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari, di intervenire ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. In ogni caso, il Presidente dell'Assemblea e il Segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.

Art. 14 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle delibere

1. Qualora l'Assemblea sia tenuta in unica convocazione:
 - a. l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata in Assemblea, conformemente a quanto previsto dalla legge;
 - b. l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o per delega di almeno un quinto del capitale sociale.
2. In caso di più convocazioni:

- a. l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia rappresentata in Assemblea almeno la metà del capitale sociale, escludendo dal computo le azioni prive del diritto di voto; l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione e nelle convocazioni successive, qualunque sia il capitale sociale rappresentato;
- b. l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia rappresentata in Assemblea almeno la metà del capitale sociale; l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale; l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando sia rappresentato almeno un quinto del capitale sociale;
- c. l'Assemblea ordinaria delibera, in unica convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea. In caso di più convocazioni, l'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima convocazione sia in quelle successive, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.
- d. l'Assemblea straordinaria delibera, in unica convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. In caso di più convocazioni, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima convocazione sia in quelle successive, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea;
- e. le votazioni dell'Assemblea sono tenute in modo palese, qualunque sia la materia oggetto di votazione.

Art. 15 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano. Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
3. Il Presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, quando non sia necessaria la presenza di un notaio a norma di legge e, se del caso, da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti.
4. Non esaurendosi nella seduta indetta la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, l'Assemblea è prorogata non oltre il giorno seguente non festivo mediante semplice comunicazione verbale del Presidente agli intervenuti, senza necessità di ulteriore avviso.

Art. 16 - Verbale delle sedute dell'Assemblea dei soci

1. I verbali delle sedute dell'Assemblea, da trasciversi su apposito libro tenuto a norma di legge, sono approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, quando non siano redatti da un notaio.
2. Le copie o gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 17 - Attribuzioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

1. L'Assemblea ordinaria dei soci - oltre a deliberare sugli oggetti attribuiti dalle disposizioni di legge e dalle altre regole del presente Statuto, quali l'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione dell'utile e la distribuzione dello stesso o il ripianamento delle perdite nonché la nomina dei liquidatori come attribuzioni di sua esclusiva competenza:
 - a. approva le politiche di remunerazione e di incentivazione degli amministratori, dei sindaci e del personale della banca e di altri soggetti non legati alla banca da un rapporto di lavoro dipendente;
 - b. approva i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option);
 - c. fissa il compenso annuale complessivo degli amministratori investiti di particolari cariche per il periodo di durata dell'incarico;
 - d. fissa il compenso per la loro partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione per il periodo di durata dell'incarico;
 - e. fissa il compenso annuale variabile degli amministratori che non può essere superiore al compenso fisso di cui al precedente punto c);
 - f. fissa il compenso annuale dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e il compenso per la partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo per il periodo di durata dell'incarico;
 - g. verifica, sulla base dell'informativa fornita all'Assemblea dal Presidente della stessa, la coerenza fra la effettiva remunerazione ed incentivazione corrisposta ai soggetti beneficiari e le relative politiche precedentemente approvate dall'Assemblea.
2. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera su ogni altra materia ad essa attribuita dalla normativa vigente.

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette amministratori eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci fra i soci e non soci della Società. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Per la revoca degli amministratori si osservano le disposizioni di legge e di Vigilanza vigenti.
2. Gli amministratori devono possedere i requisiti e soddisfare i criteri disciplinati, tempo per tempo, dalle disposizioni di legge e di Vigilanza. In particolare, gli amministratori devono possedere:
 - a. i requisiti di onorabilità e devono soddisfare i criteri di correttezza;
 - b. i requisiti di professionalità e devono soddisfare i criteri di competenza.
3. Almeno due degli amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza.
4. Gli amministratori, oltre a possedere i requisiti ed a soddisfare i criteri di cui al precedente comma 2 del presente articolo, devono:
 - a. agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
 - b. dedicare nello svolgimento del proprio incarico un tempo adeguato.

5. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma 2 del presente articolo ed il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 4 del presente articolo da parte degli amministratori costituisce causa di ineleggibilità e/o di decadenza degli stessi.
6. La composizione del Consiglio di amministrazione deve essere adeguatamente diversificata per:
 - a. alimentare la dialettica interna allo stesso Consiglio di amministrazione;
 - b. favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi svolta dagli amministratori dei temi e nell'assunzione da parte degli stessi delle competenti decisioni;
 - c. supportare efficacemente i processi aziendali di: i) elaborazione delle strategie
ii) gestione delle attività e dei rischi; iii) controllo dell'operato dell'alta dirigenza;
 - d. tener conto dei molteplici interessi ovvero aspetti che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

Art. 19 - Nomina degli amministratori

1. Alla nomina degli amministratori si procede sulla base di liste, nelle quali ai candidati è assegnato un numero progressivo. Le liste possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione oppure da uno o più soci che possiedono almeno il 3% delle azioni con diritto di voto.
2. Ogni lista deve rispettare la composizione quali-quantitativa come definita dal Consiglio di Amministrazione preventivamente in conformità alle vigenti disposizioni e portata in tempo utile a conoscenza dei soci.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve verificare successivamente la rispondenza della composizione quali-quantitativa dello stesso Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale con quella effettiva risultante dal processo di nomina degli amministratori.
4. Le liste terranno conto anche, per quanto possibile, della rappresentatività del territorio di insediamento della banca e di genere e anche dell'azionariato diffuso.
5. Ogni lista deve indicare due candidati ad amministratore i quali, oltre ai requisiti di legge, dovranno possedere, anche quello di indipendenza previsto dalla definizione di cui al precedente art. 18 del presente statuto nonché dalle norme applicabili e tempo per tempo vigenti. Qualora gli amministratori indicati in una lista non avessero i requisiti di legge e/o quelli di cui al presente statuto, la lista sarà impresentabile e non potrà essere ammessa a votazione.
6. Le liste dei candidati ad amministratore devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
7. Ogni socio nonché i soci che, secondo la definizione di controllo prevista nel Codice civile (i) controllano altri soci, (ii) sono controllati da altri soci o (iii) sono controllati dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti, possono presentare e votare un'unica lista.
8. Ciascun candidato ad amministratore potrà concorrere all'elezione in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
9. Unitamente alle liste, entro il predetto termine, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura nonché le dichiarazioni con le quali essi attestano l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza e il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché dei requisiti inerenti la composizione quali-quantitativa identificata preventivamente dal Consiglio in conformità alle vigenti disposizioni.
10. In Assemblea, i soci potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o di integrarla o di votare per più di una lista.
11. All'elezione alla carica di amministratore si procede come segue:

- a) nel caso siano presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi in successione per uno, due, tre, quattro, cinque, ecc., secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età;
- b) nel caso sia presentata un'unica lista, da questa sono tratti tutti gli amministratori.

Art. 20 - Sostituzione degli amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purché la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, quelli in carica provvedono, con il parere favorevole del Collegio sindacale, alla loro sostituzione con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati.
2. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea ordinaria successiva alla loro nomina.
3. Gli amministratori eletti in sostituzione di quelli cessati assumono la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.
4. Nel caso in cui i candidati nelle liste che avevano espresso gli amministratori non fossero sufficienti a sostituire quelli cessati o non fossero disponibili, gli amministratori rimasti in carica provvederanno a sostituire quelli cessati ai sensi delle disposizioni di legge e di vigilanza vigenti.
5. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea affinché provveda al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 – Compensi e rimborsi degli amministratori

1. Agli amministratori spetta un compenso annuale fisso ed una eventuale remunerazione variabile nonché il compenso per la partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo e di eventuali altri comitati consiliari. I predetti compensi sono deliberati dall'Assemblea dei soci ai sensi del precedente art. 17. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla ripartizione tra i propri membri dei compensi annuali fissi e variabili complessivamente deliberati dall'Assemblea ai sensi del medesimo art. 17, tenendo conto delle particolari cariche svolte dai singoli amministratori.
2. Agli amministratori non può essere corrisposta più di una indennità di presenza nello stesso giorno.
3. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle legali, in ragione del loro incarico.

Art. 22 - Sedute del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato di regola una volta al mese presso la sede della Società o altrove nell'ambito della Regione Campania dal Presidente o da chi ne fa le veci che ne fissano l'ordine del giorno.

2. Gli amministratori, in numero non inferiore a due, o il Collegio sindacale, possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio stesso, indicando l'oggetto su cui deliberare.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito almeno tre giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima, con comunicazione scritta da inviarsi anche via telefax, posta elettronica ordinaria o certificata, ovvero qualunque altro mezzo telematico, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nell'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.
5. Il Consiglio, anche in assenza di formale convocazione, è validamente costituito qualora intervengano alla riunione tutti gli amministratori e tutti i componenti del Collegio sindacale.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta degli amministratori.
7. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore Generale ed in luogo di questi l'Amministratore Delegato e possono partecipare, su invito del Presidente e con funzioni consultive, i Vice Direttori generali, i dipendenti o i consulenti esterni di fiducia della banca.

Art. 23 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese o a scrutinio segreto su disposizione del Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su proposta dei consiglieri indipendenti o del Direttore Generale ed in luogo di questi l'Amministratore Delegato. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione.
3. Le deliberazioni del Consiglio relative ad operazioni che interessano direttamente o indirettamente gli amministratori, i sindaci ed il Direttore Generale della Società sono assunte secondo quanto previsto dall'art. 136 del Testo Unico bancario, dall'art. 2391 e 2391 bis del Codice civile e dal regolamento del processo decisionale approvato dallo stesso Consiglio nonché dal regolamento dei soggetti collegati (parte correlata e soggetti connessi).

Art. 24 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio

1. Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale, a cura del segretario, da sottoscrivere da chi presiede le sedute e dal segretario stesso.
2. Il libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente, fanno prova delle sedute e delle deliberazioni assunte.

Art. 25- Presidenza del Consiglio di Amministrazione

1. Il primo ed il secondo candidato eletto secondo quanto previsto dal precedente art. 19 assumono la carica rispettivamente di Presidente e di Vice – Presidente. A parità di voto dei predetti candidati vengono eletti quelli presenti nella lista che ha avuto i maggiori voti.

2. Il Presidente ed il Vice-Presidente restano in carica per la durata del proprio mandato di Amministratore.
3. Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente o il vice Presidente, il Consiglio completato ai sensi del precedente art. 20, provvede alla loro nomina.
4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-presidente e, in mancanza anche di questo, dall'amministratore più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
5. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un segretario o chiamare a tale ufficio un dirigente o dipendente della Società, purché fornito di idonea preparazione ed esperienza, o un notaio. Il segretario è tenuto al rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

Art. 26 – Nomina del Comitato esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione, istituisce al suo interno il Comitato esecutivo, se non viene nominato l'Amministratore Delegato, e allo stesso Comitato delega proprie attribuzioni che non siano riservate dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza.
2. Il Comitato esecutivo è composto da tre a cinque amministratori.
3. Il regolamento del processo del Comitato esecutivo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina la composizione, la durata, le sedute e il ruolo del comitato stesso.
4. In caso di necessità e di urgenza, il Comitato esecutivo può assumere ogni decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio stesso.
5. Delle deliberazioni assunte dal Comitato viene informato il Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 – Nomina di altri Comitati consiliari

1. Il Consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno i comitati previsti dalle disposizioni di Vigilanza applicabili alla Società.
2. I Comitati consiliari devono distinguersi fra di loro per almeno un componente. I regolamenti dei singoli Comitati, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, disciplinano la composizione, la durata, le sedute e il ruolo dei medesimi Comitati.

Art. 28 - Ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio non riveste un ruolo esecutivo e non svolge di fatto funzioni gestionali e svolge il proprio ruolo secondo il regolamento del processo del Consiglio di amministrazione. In particolare, il Presidente:

- a. promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio fra gli Organi con particolare riferimento ai poteri delegati agli stessi;
- b. garantisce la funzionalità del Consiglio di Amministrazione, favorendone altresì la dialettica interna;
- c. convoca e presiede le riunioni del Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno assicurando che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica e provvede affinché la documentazione

- relativa ai singoli argomenti posti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza di tutti i partecipanti al Consiglio e sia adeguata alla significatività dei predetti argomenti;
- d. promuove, a livello semestrale, incontri con i Consiglieri, anche al di fuori delle sedute consiliari, per un confronto ed un approfondimento su questioni prettamente strategiche;
 - e. verifica l'efficacia e l'efficienza dell'autovalutazione svolta dal Consiglio per verificare la conformità del proprio processo alle disposizioni di legge e di Vigilanza, verificando in particolare l'attuazione dei piani di formazione previsti per il Consiglio nonché dei piani di successione nelle posizioni di vertice dell'Esecutivo;
 - f. nei casi di urgenza, su proposta non vincolante del Direttore Generale ed in luogo di questi dell'Amministratore Delegato, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni così assunte deve essere informato in occasione della prima adunanza successiva il Consiglio di amministrazione.

Art. 29 - Ruolo del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio svolge la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione. Pertanto, il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà compiere tutti gli atti che riterrà necessari ed opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione svolge il ruolo allo stesso assegnato dalle disposizioni di legge e di Vigilanza in via esclusiva e secondo quanto disciplinato nel regolamento del processo del Consiglio di Amministrazione dallo stesso approvato. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
 - a. approva il progetto di governo societario;
 - b. approva il codice etico;
 - c. approva il modello di governo e di controllo della società;
 - d. approva il regolamento del processo per il governo dei rischi;
 - e. approva il modello di business della Società, nella consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca;
 - f. approva gli indirizzi strategici ed i piani di sviluppo di breve e di medio termine;
 - g. approva i regolamenti dei processi che compongono il sistema di governo e controllo societario, il sistema gestionale, il sistema per la gestione dei rischi ed il sistema dei controlli interni;
 - h. approva il regolamento dell'assetto organizzativo della Società ovvero il ruolo e le responsabilità delle singole Funzioni alle quali è attribuita l'esecuzione dei processi;
 - i. nomina e revoca il Direttore, i Vicedirettori Generali oppure nomina l'Amministratore Delegato ed i Direttori Centrali e delibera i provvedimenti inerenti i predetti esponenti;
 - j. nomina e revoca i Responsabili delle singole Funzioni aziendali e, sentito il Collegio sindacale, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
 - k. delibera l'esternalizzazione di funzioni operative importanti (FOI);
 - l. delibera in merito all'assunzione e alla cessione di partecipazioni strategiche, nonché la nomina o designazione di rappresentanti in seno ad organi di società ed enti partecipati;
 - m. nomina fra i consiglieri i componenti dei Comitati previsti dalle disposizioni di Vigilanza;
 - n. approva i nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività e l'inserimento della Società in nuovi mercati;
 - o. approva l'informativa da trasmettere al pubblico tramite il sito istituzionale della Società;

- p. svolge un confronto dialettico con la Direzione Generale e con i responsabili delle principali funzioni aziendali nelle diverse materie per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- q. definisce e propone all'Assemblea dei soci le politiche di remunerazione e incentivazione;
- r. delibera l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di succursali e rappresentanze in Italia ed all'estero;
- s. delibera l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili;
- t. delibera i progetti di fusione e di scissione;
- u. delibera l'acquisto o la vendita di azioni proprie;
- v. delibera gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative secondo quanto previsto dall'art. 2365 del Codice civile;
- w. definisce il piano annuale formativo per i consiglieri di amministrazione;
- x. verifica l'adeguata composizione del Consiglio di Amministrazione;
- y. verifica il cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori al fine di accertare l'effettivo tempo dedicato dagli stessi nello svolgimento del proprio ruolo;
- z. verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli amministratori, del Direttore Generale o dell'Amministratore Delegato ed il rispetto da parte degli stessi dei criteri di correttezza e di competenza;
- aa. verifica la concreta attuazione degli indirizzi strategici deliberati;
- bb. verifica la coerenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione con l'assunzione dei rischi, le strategie e gli obiettivi di lungo periodo nonché con l'organizzazione ed il governo societario;
- cc. verifica, almeno annualmente, l'aderenza alle disposizioni di legge e di Vigilanza in termini di conformità, completezza, adeguatezza e funzionalità (l'efficacia e l'efficienza) dei sistemi aziendali quali insiemi dei processi tra loro connessi;
- dd. esegue annualmente l'autovalutazione, secondo il regolamento del processo di autovalutazione degli Organi approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, delle attività svolte rispetto a quelle disciplinate dai regolamenti che compongono il sistema di governo e controllo societario;
- ee. informa gli altri Organi aziendali e le Autorità di Vigilanza ed è informato dai già menzionati organi e dalle Funzioni aziendali, in particolare da quelle di controllo, secondo quanto previsto dal Regolamento del processo informativo direzionale;
- ff. approva il progetto di bilancio dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 30 - Delega dei poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delega, secondo quanto disciplinato nel regolamento del processo decisionale, proprie attribuzioni al Comitato esecutivo oppure all'Amministratore Delegato oppure al Direttore Generale in luogo dell'Amministratore Delegato, stabilendo i limiti e le modalità di esercizio della delega.
2. Il Consiglio di Amministrazione può conferire altresì speciali incarichi e mandati, entro determinati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e/o del grado ricoperto, con le relative facoltà di firma, al Direttore Generale oppure all'Amministratore delegato, e su proposta di questi ultimi, ai vice Direttori Generali oppure ai Direttori Centrali nonché ad altri dipendenti della banca.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a persona estranea l'esecuzione di determinati affari o categorie di affari.
4. Il Consiglio di Amministrazione nel conferire le predette deleghe può prevedere per i delegati la facoltà di subdelegare i poteri ricevuti dallo stesso Consiglio.

5. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo il regolamento del processo informativo direzionale approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 – Direzione Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale e uno o più Vice-Direttori Generali che nel loro insieme compongono la Direzione Generale e fissa i relativi compensi. Uno dei Vice-Direttori Generali viene nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione vicario del Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti e soddisfare i criteri disciplinati, tempo per tempo, dalle disposizioni di legge e di Vigilanza. In particolare, il Direttore Generale deve possedere:
 - a. i requisiti di onorabilità e deve soddisfare i criteri di correttezza;
 - b. i requisiti di professionalità e deve soddisfare i criteri di competenza.
3. In luogo del Direttore Generale e dei Vice- Direttori Generali, il Consiglio può nominare un Amministratore delegato ed uno o più Direttori Centrali fissandone i relativi compensi. Uno dei Direttori Centrali viene nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione vicario dell'Amministratore delegato.
4. L'Amministratore Delegato deve possedere i requisiti e soddisfare i criteri disciplinati, tempo per tempo, dalle disposizioni di legge e di Vigilanza. In particolare, l'Amministratore Delegato deve possedere:
 - a. i requisiti di onorabilità e deve soddisfare i criteri di correttezza;
 - b. i requisiti di professionalità e deve soddisfare i criteri di competenza.
5. Il Direttore Generale o l'Amministratore delegato, oltre a possedere i requisiti ed a soddisfare i criteri di cui al precedente comma 2 e 4 del presente articolo, deve agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Art. 32 - Ruolo del Direttore Generale o dell'Amministratore Delegato

1. Il Direttore Generale supporta il Consiglio di Amministrazione nella Funzione di Gestione secondo quanto disciplinato nel regolamento del processo del Direttore Generale o dell'Amministratore delegato.
2. L'amministratore delegato svolge la Funzione di Gestione.
3. Il Direttore Generale, o l'Amministratore delegato, è al Vertice della struttura organizzativa della società e, in particolare, è al Vertice del Personale e provvede autonomamente alla gestione dello stesso.
4. Il Direttore Generale è coadiuvato dai Vice Direttori Generali. In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice-Direttore vicario.
5. L'amministratore Delegato è coadiuvato dai Direttori Centrali. In caso di assenza o di impedimento, l'Amministratore Delegato è sostituito dal Direttore Centrale vicario.
6. Il Direttore Generale o l'Amministratore Delegato:
 - a) partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo ed assiste a quelle assembleari;
 - b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione nelle diverse materie aziendali;

- c) esegue le deliberazioni assunte dagli altri Organi aziendali;
- d) esercita i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione;
- e) assume nell'ambito dei propri poteri o nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione gli interventi necessari per rimuovere eventuali problematiche emerse a seguito delle verifiche svolte nei complessi processi aziendali;
- f) informa gli Organi aziendali, secondo quanto previsto dal Regolamento del processo informativo direzionale e tenendo conto delle relazioni allo stesso trasmesse dalle Funzioni aziendali ed in particolare dalle funzioni di controllo, in merito:
 - ai risultati gestionali a livello trimestrale relativamente ai singoli profili tecnici della situazione della Società;
 - all'adeguatezza ed alla conformità, rispetto alle disposizioni di legge e di Vigilanza, del sistema organizzativo e contabile;
 - all'efficacia ed all'efficienza dei complessivi processi, delle Funzioni aziendali ed in particolare delle Funzioni di controllo;
 - ai rischi ai quali è esposta o potrebbe essere esposta la banca.

Art. 33 – Nomina del Collegio sindacale

1. L'Assemblea ordinaria dei soci nomina tre sindaci effettivi - fra i quali il Presidente- e due sindaci supplenti.
2. Il Presidente del Collegio sindacale, i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti devono possedere i requisiti e soddisfare i criteri disciplinati, tempo per tempo, dalle disposizioni di legge e di Vigilanza. In particolare, i predetti sindaci devono possedere:
 - a. i requisiti di onorabilità e devono soddisfare i criteri di correttezza;
 - b. i requisiti di professionalità e devono soddisfare i criteri di competenza;
 - c. i requisiti di indipendenza.
3. I sindaci, oltre a possedere i requisiti ed a soddisfare i criteri di cui al precedente comma 2 del presente articolo, devono:
 - a. agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
 - b. dedicare nello svolgimento del proprio incarico un tempo adeguato.
4. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma 2 del presente articolo ed il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 3 del presente articolo da parte dei sindaci costituisce causa di ineleggibilità e/o di decadenza degli stessi.
5. La composizione del Collegio sindacale deve essere adeguatamente diversificata per:
 - a. alimentare la dialettica interna allo stesso Collegio sindacale;
 - b. favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi svolta dai sindaci riguardante il sistema dei controlli interni e nell'assunzione da parte degli stessi delle competenti decisioni concernenti le proposte di interventi da formulare al Consiglio di Amministrazione;
 - c. verificare efficacemente i processi aziendali di: i) elaborazione delle strategie; ii) gestione delle attività e dei rischi; iii) controllo dell'operato degli Amministratori e dell'alta dirigenza;
 - d. tener conto dei molteplici interessi ovvero aspetti che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

6. Le candidature a Presidente del Collegio sindacale, a Sindaco effettivo ed a Sindaco supplente sono presentate dai soci che complessivamente possiedono il 3% delle azioni con diritto di voto, con apposite liste, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione, presso la Sede della Società.
7. Sono eletti, Presidente del Collegio sindacale, Sindaci effettivi e Sindaci supplenti, i candidati della lista che ottiene più voti. A parità di voti vengono eletti, Presidente, Sindaci effettivi e Sindaci supplenti, quelli aventi maggiore età.
8. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
9. Ai sindaci non può essere corrisposta più di una indennità di presenza nello stesso giorno. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle legali, in ragione del loro incarico.
10. Per le cause di ineleggibilità, decadenza, sostituzione e revoca dei sindaci si osservano le norme di legge e le disposizioni di vigilanza. Per le modalità di revoca dei sindaci si osservano le disposizioni vigenti. Nel caso di integrazione del Collegio sindacale da parte dell'Assemblea le candidature a sindaco devono pervenire alla Società almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Art. 34 - Sedute del Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale si riunisce nei modi e termini previsti dalla legge.
2. Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza o mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, secondo quanto previsto dal presente statuto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 35 – Ruolo del Presidente del Collegio sindacale

1. Il Presidente del Collegio sindacale deve garantire la funzionalità del Collegio sindacale. Pertanto, coordina i lavori del Collegio sindacale e provvede affinché adeguate informazioni vengano fornite in tempo utile a tutti i sindaci.
Il Presidente favorisce la dialettica del Collegio con gli altri Organi della Società.

Art. 36 - Ruolo del Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale, secondo il regolamento del processo del Collegio sindacale dallo stesso approvato, svolge la funzione di controllo ed il ruolo dell'Organismo di Vigilanza previsto dal decreto legislativo 231/2001 per la prevenzione dei reati, tempo per tempo richiamati, nel caso in cui, nel rispetto delle disposizioni di Vigilanza, non sia stato nominato l'Organismo di Vigilanza di cui innanzi distinto dal Collegio sindacale.
Inoltre, coordina le Funzioni di controllo per la predisposizione dei relativi piani riguardanti le verifiche da eseguire nell'esercizio da parte delle stesse Funzioni e dalla società di revisione legale dei conti.
2. Il Collegio sindacale esegue le proprie verifiche direttamente o tramite le Funzioni di controllo per accertare:
 - a. la conformità dell'amministrazione e della gestione aziendale alle disposizioni di legge, di Vigilanza, Statutarie e regolamentari;

- b. la conformità, l'adeguatezza, la completezza e la funzionalità del sistema dei controlli interni ed in particolare del sistema di gestione e controllo dei rischi;
 - c. l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali ed in particolare l'efficacia delle Funzioni di controllo.
3. Il Collegio sindacale, secondo il regolamento del processo informativo direzionale, informa il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ed in luogo di questi l'Amministratore Delegato e, se necessario, la Revisione legale dei conti, in merito ai risultati delle verifiche dallo stesso svolte direttamente o sulla base delle informazioni trasmesse allo stesso dalle Funzioni di controllo. In tale sede, il Collegio propone al Consiglio l'assunzione degli interventi necessari per la rimozione di eventuali problematiche emerse ed accerta successivamente la realizzazione o meno degli interventi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il collegio sindacale, inoltre:
- a. verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei sindaci effettivi e supplenti ed il rispetto da parte degli stessi dei criteri di correttezza e di competenza;
 - b. verifica il cumulo degli incarichi dei sindaci al fine di accertare l'effettivo tempo dedicato dagli stessi nello svolgimento del proprio ruolo;
 - c. verifica, almeno annualmente, secondo il regolamento del processo di autovalutazione degli Organi aziendali e dei Comitati, l'adeguatezza delle attività dallo stesso svolte rispetto a quelle previste dal regolamento del processo del Collegio sindacale e trasmette i relativi risultati alla Banca d'Italia;
 - d. nella formulazione della raccomandazione all'Assemblea dei Soci relativa al conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti, valuta accuratamente la professionalità e l'esperienza dei candidati, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa della banca;
 - e. informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o portati a sua conoscenza dalle funzioni aziendali di controllo, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività stessa.

Art. 37 - Revisore legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è affidata, ai sensi di legge, ad una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.
2. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, su raccomandazione del Collegio sindacale, dall'Assemblea dei soci che determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
3. L'incarico ha la durata stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente ed è revocabile nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
4. Le funzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza della Società di revisione legale sono regolate dalla legge.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una

dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

TITOLO IV – RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 38 - Rappresentanza legale e firma sociale

1. La rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, con espressa facoltà di rilasciare procura alle liti, di nominare avvocati, procuratori e consulenti tecnici e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzi, nonché la firma sociale competono al Presidente, e, in caso di assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce e al Direttore Generale ed in luogo di questi all'Amministratore Delegato.
2. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.
3. La rappresentanza della Società e la firma sociale possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli amministratori per determinati atti o categorie di atti, nonché a dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.
4. Il Consiglio di Amministrazione può conferire mandati e procure anche a persone estranee alla Società per il compimento di determinati atti.

TITOLO V – BILANCIO

Art. 39 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio e la relazione sull'andamento della gestione e sulla situazione della Società alla fine dell'esercizio in conformità delle prescrizioni di legge.

Art. 40 - Ripartizione degli utili e sistemazione delle perdite

1. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente oppure il piano di sistemazione delle perdite.
2. Dall'utile netto risultante dal bilancio annuale sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci viene innanzitutto prelevata una quota non inferiore a quella prevista dalla legge per l'incremento della riserva legale. Il residuo utile è ripartito come segue:
 - a) ai soci, nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene approvata dall'Assemblea;
 - b) il rimanente utile è ripartito su proposta del Consiglio di Amministrazione secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci la quale può, con l'eccedenza, costituire o incrementare riserve comunque denominate, nonché la riserva per l'acquisto delle azioni della Società.
3. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 41 - Scioglimento e norme di liquidazione

1. In ogni caso di scioglimento, l'Assemblea dei soci nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 42 – Disposizioni transitorie

1. Viene posticipata al prossimo rinnovo degli organi sociali l'entrata in vigore della disposizione statutaria di cui all'art. 18 concernente la riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da un numero variabile compreso tra 7 e 11 ad un numero variabile compreso tra 5 e 7.

Il termine previsto per l'entrata in vigore della richiamata disposizione statutaria è coerente con l'obiettivo di assicurare che la transizione al nuovo assetto avvenga senza discontinuità tale da penalizzare la funzionalità e la coerenza dell'azione amministrativa degli organi attualmente preposti alla gestione.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni di legge e di Vigilanza applicabili alla Società.